

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose per ferrovia devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE del Consiglio

(2002/C 262 E/19)

COM(2002) 357 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 luglio 2002)

RELAZIONE

1. Direttiva quadro 96/49/CE modificata

Nell'Unione europea, il trasporto delle merci pericolose per ferrovia è disciplinato essenzialmente dalla direttiva quadro 96/49/CE.

L'articolo 6, paragrafo 4 di tale direttiva (modificata dalla direttiva 2000/62/CE del Consiglio) autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore le disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto delle cisterne e dei contenitori nuovi, definiti nella classe 2 dell'allegato, anche se esse differiscono dalle disposizioni dell'allegato, fino a quando non siano inseriti nell'allegato stesso, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in essa contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso delle cisterne e dei recipienti e comunque non oltre il 30 giugno 2001, restando inteso che tale data deve essere differita per i recipienti e le cisterne per i quali non esistano prescrizioni tecniche dettagliate o per i quali nell'allegato non siano stati aggiunti riferimenti sufficienti alle pertinenti norme europee. I recipienti e le cisterne interessati e il termine ultimo per l'applicazione della direttiva a tali recipienti e cisterne devono essere individuati secondo la procedura di cui all'articolo 9 (procedura del Comitato di regolamentazione per il trasporto di merci pericolose).

La suddetta deroga è valida unicamente per il traffico nazionale e, attualmente, è applicata da due soli Stati membri.

2. Prescrizioni analoghe della direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili

I suddetti recipienti ed una parte delle cisterne (cisterne a pressione) sono parimenti disciplinati dalla direttiva 1999/36/CE che riguarda le attrezzature a pressione trasportabili. Quest'ultima direttiva, che è una direttiva in materia di libera circolazione delle merci, ricorre agli stessi criteri per determinare la data di applicazione delle proprie disposizioni: l'allegato della direttiva quadro deve contenere o prescrizioni tecniche sufficientemente dettagliate o riferimenti sufficienti alle norme europee pertinenti in materia di attrezzature a pressione trasportabili. La data di applicazione di questa direttiva a taluni tipi di recipienti (fusti a pressione e incastellature di bombole) nonché a tutte le cisterne a pressione è stata rinviata al 1° luglio 2003 mediante la stessa procedura del comitato (questa direttiva particolare ha lo stesso comitato di regolamentazione della direttiva quadro precedentemente citata), poiché si è ritenuto che l'allegato non contenesse prescrizioni tecniche sufficientemente dettagliate né riferimenti sufficienti alle pertinenti norme europee. Il comitato ha espresso il proprio parere in tal senso il 19.7.2000 e la corrispondente decisione della Commissione che proroga per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio è stata adottata il 25 gennaio 2001 ⁽¹⁾.

3. Confronto fra la direttiva quadro e la direttiva in materia di attrezzature a pressione trasportabili con riferimento alla proroga della data di entrata in applicazione.

È necessario sottolineare che la proroga delle date di entrata in applicazione della direttiva quadro e della direttiva Attrezzature a pressione trasportabili ha conseguenze diverse. Il differimento delle date di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva quadro permette infatti agli Stati membri interessati di utilizzare, nel traffico internazionale, il materiale non conforme alla direttiva quadro per un periodo più lungo; viceversa, il differimento delle date di cui alla direttiva Attrezzature a pressione trasportabili garantisce che le attrezzature che recano la marcatura di conformità comunitaria (π) e che hanno la garanzia non soltanto per la libera circolazione (già disciplinata dalla direttiva quadro) ma soprattutto per la libera commercializzazione, siano certificate in base a criteri armonizzati.

⁽¹⁾ GU L 39 del 9.2.2001, pag. 43.

4. La proposta della Commissione e la decisione del comitato di regolamentazione per il trasporto delle merci pericolose

Tenuto conto dell'analogo contesto e dell'obbligo, prescritto dalla direttiva quadro, di iniziare la procedura, la Commissione ha predisposto un progetto di decisione finalizzato a rinviare la data di applicazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva quadro, al 1° luglio 2003. La questione è stata in primo luogo discussa alla riunione del comitato del 27 novembre 2001, durante la quale un solo Stato membro si è opposto a questa soluzione. La Commissione ha quindi chiesto al comitato di votare su tale questione nella riunione del 7 marzo 2002. Durante la discussione che ha preceduto la votazione gli Stati membri hanno espresso una posizione molto critica al riguardo, cosicché la proposta della Commissione ha ottenuto solo 13 voti ed è stata in definitiva respinta dal comitato.

5. La proposta sottoposta al Consiglio

Poiché il comitato non ha emesso parere favorevole sulla proposta della Commissione e poiché quest'ultima è giuridicamente tenuta a proporre il rinvio di tale data a causa dell'assenza — nell'allegato della direttiva quadro — di specifiche tecniche dettagliate e di riferimenti sufficienti alle norme europee, la Commissione sottopone la presente proposta al Consiglio.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il primo comma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾, modificata da ultimo della direttiva 2001/6/CE ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma,

«Gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni nazionali esistenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato anche se esse differiscono dalle disposizioni dell'allegato, fino a quando non siano inseriti nell'allegato, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni della presente direttiva, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricate anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.

considerando quanto segue:

Le date del 30 giugno 2003 e del 1° luglio 2003 devono essere prorogate per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non siano state inseriti nell'allegato riferimenti sufficienti alle pertinenti norme europee».

(1) Le norme europee che dettano le specificazioni tecniche particolareggiate relative alla costruzione, all'impiego ed alle condizioni di trasporto dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose per ferrovia non sono state ancora aggiunte agli allegati A e B della direttiva 96/49/CE poiché i lavori di normalizzazione del CEN in materia non sono ancora terminati.

(2) È pertanto necessario rinviare le date di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/49/CE, a decorrere dalle quali i suddetti fusti a pressione, incastellature di bombole e cisterne devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE.

(3) È quindi opportuno modificare la direttiva 96/49/CE di conseguenza.

(4) Per garantire la certezza del diritto la presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2001,

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 42.